

REGOLAMENTO (CEE) N. 1855/88 DELLA COMMISSIONE**del 30 giugno 1988****che proroga i regolamenti (CEE) nn. 570/85, 316/86 e 3561/86 che fissano le restituzioni all'esportazione nel settore del tabacco greggio per i raccolti 1984, 1985 e 1986**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1114/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, terzo comma, prima frase,

considerando che per talune varietà di tabacco dei raccolti 1984, 1985 e 1986 sono state fissate restituzioni all'esportazione rispettivamente con i regolamenti della Commissione (CEE) nn. 570/85⁽³⁾, 316/86⁽⁴⁾ e 3561/86⁽⁵⁾, modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3834/87⁽⁶⁾;

considerando che la data limite per la concessione di queste restituzioni è stata fissata al 30 giugno 1988; che, per alcune varietà del tabacco in causa, si sono presentate possibilità di esportazione dopo tale data; che, per consentire l'effettuazione di queste esportazioni, è opportuno concedere restituzioni per le varietà di cui trattasi dei raccolti 1984, 1985 e 1986;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La data del 30 giugno 1988 menzionata all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 570/85 è sostituita da quella del 31 dicembre 1988.
2. La data del 30 giugno 1988 menzionata all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 316/86 è sostituita da quella del 31 dicembre 1988.
3. La data del 30 giugno 1988 menzionata all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3561/86 è sostituita da quella del 31 dicembre 1988.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 35.

⁽³⁾ GU n. L 65 del 6. 3. 1985, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU n. L 39 del 14. 2. 1986, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU n. L 327 del 22. 11. 1986, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU n. L 361 del 22. 12. 1987, pag. 8.